Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 aprile 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1124.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona dell'VIII comando militare territoriale della regione militare centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 919 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'VIII comando militare territoriale della regione militare centrale.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1125.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 920 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X comando militare territoriale della regione militare meridionale.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1126.**

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere da realizzarsi da parte dell'Esercito nella zona dell'XI comando militare territoriale della regione militare della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 921 del 27 settembre 1970;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'XI comando militare territoriale della regione militare della Sicilia.

Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La durata di efficacia del presente decreto è di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1981 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra dovranno avere inizio e compimento entro il termine di validità del presente decreto.

I lavori saranno iniziati entro un termine non superiore ai tre anni dalla instaurazione della procedura espropriativa ovvero, qualora intervenga, dalla data di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori stessi effettuata ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1980

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1981, n. **156.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Ercole Varzi », in Milano.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Ercole Varzi », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 113

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 marzo 1981.

Criteri di priorità per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, sull'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1974 n. 26;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 4 della citata legge nella riunione del 22 gennaio 1981;

Considerato che occorre stabilire i criteri relativi alla determinazione dei settori delle attività da finanziare ai sensi della citata legge per l'utilizzazione dei limiti di impegno del 1981 (lire 15 miliardi in base all'art. 1 della legge 7 marzo 1980, n. 63, e lire 10 miliardi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della utilizzazione degli stanziamenti dei limiti di impegno disponibili per l'anno 1981 devono considerarsi prioritari i seguenti tipi di navi:

a) navi da carico secco alla rinfusa (bulk carrier);

b) navi da carico specializzato (in particolare, indicativamente, portacontenitori, metaniere, per trasporto di prodotti petrol-chimici, per carichi multipli, cisterne per prodotti raffinati, navi traghetto), supply vessels, rimorchiatori, navi da pesca speciali;

c) navi di tipo tradizionale;

d) navi cisterna fino a 250.000 (duecentocinquantamila) tonnellate di portata lorda e navi per crociera;

e) aliscafi.

Art. 2.

Nell'ambito dei predetti tipi di nave dovrà essere data priorità alle iniziative relative a navi che verranno adibite al traffico di cabotaggio o mediterraneo e alle navi fino a 5.000 t.s.l.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro: COMPAGNA

(2417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata a 42 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata a 36 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 100.000 Chemises Italiana, in Pedrengo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977. Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977. Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979 è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco manutenzioni, stabilimento in Lamezia Terme (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastica Flegrea di Arco Felice - Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastica Flegrea di Arco Felice - Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastica Flegrea di Arco Felice - Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara) è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca) è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero (Torino) è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione sariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungato al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AT.G. - Applicazioni tecniche gomma, in Arenzano (Genova), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Apuania marmi di Avenza di Carrara (Massa), Bacini e di Vaglisopra e di Acquabianca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 18 aprile 1980 al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ati, stabilimenti di S.M. Capua Vetere, Alfani, Mattiello in Pontecagnano e Farina in Battipaglia, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sensona (Varese), è prolungata al 21 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sensona (Varese), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, in Pelago (Firenze), è prolungata al 13 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, in Pelago (Firenze), è prolungata al 13 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & Romano di Telese (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Aleggio Castello (Novara), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Aleggio Castello (Novara), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Daniel's S.r.l., in Cagli (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 20 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è prolungata al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Madison S.r.l. di Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Inglesiente per i lavoratori che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro per i lavoratori che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavoratori che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres - Sassari - Alghero per i lavoratori che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c. di Napoli, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIP. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 29 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, in Milano, stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SECI - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 21 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a SECI - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2421)

MINISTERO DELLE FINANZE

Decadenza dalla carica di un componente della commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1981, registro n. 8 Finanze, foglio n. 142, sulla proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'avv. Tommaso Tomasicchio, sostituto avvocato generale dello Stato a riposo, è dichiarato decaduto dall'incarico di membro della commissione tributaria centrale, per essersi iscritto, a seguito del suo collocamento a riposo, all'albo professionale degli avvocati. Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

(2229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1087,20	1087,20	1087,40	1087,20	1087,25	1087,15	1087,30	1087,20	1087,20	1087,20
Dollaro canadese	904,30	904,30	910 —	901,30	911,25	904,25	909,85	904,30	904,30	904,30
Marco germanico	498,11	498,11	498,30	498,11	498 —	498 —	498,05	498,11	498,11	498,10
Fiorino olandese	448,69	448,69	448,80	448,69	448,70	449 —	448,65	448,69	448,69	448,68
Franco belga	30,43	30,43	30,38	30;43	30,40	30,40	30,427	30,43	30,43	30,42
Franco francese	210,77	210,77	211 —	210,77	210,90	210,75	210,75	210,77	210,77	210,75
Lira sterlina	2346,70	2346,70	2348 —	2346,70	2345,50	2346,65	2346,60	2346,70	2346,70	2346,70
Lira irlandese	1818 —	1818 —	1818 —	1818 —	1815 —	—	1818 —	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,28	158,28	158,30	158,28	159,25	158 —	158,27	158,28	158,28	158,25
Corona norvegese	199,22	199,22	198,25	199,22	198,15	198 —	197,75	199,22	199,22	198,20
Corona svedese	230,18	230,18	230 —	230,18	230,15	230 —	230,10	230,18	230,18	230,15
Franco svizzero	546,21	546,21	545,75	546,21	545,70	546 —	545,50	546,21	546,21	546,20
Scellino austriaco	70,482	70,482	70,44	70,482	70,40	70 —	70,43	70,482	70,482	70,45
Escudo portoghese	18,59	18,59	18,50	18,59	18,50	18,60	18,50	18,59	18,59	19,60
Peseta spagnola	12,285	12,285	12,28	12,285	12,30	12,25	12,30	12,285	12,285	12,28
Yen giapponese	4,988	4,988	4,98	4,988	4,99	4,95	4,998	4,988	4,988	4,98

Media dei titoli del 21 aprile 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	51,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,850
» 5,50 % » » 1968-83	87,500
» 5,50 % » » 1969-84	83,525
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,425
» » » » 1-10-1979/81	98,975
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,050
» » » » 1- 7-1979/82	99,425
» » » » 1-10-1979/82	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,050
» » » » 1- 5-1980/82	97,250
» » » » 1- 6-1980/82	97,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	96,900
» » » » 1-10-1980/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/83	97,100
» » » » 1-10-1980/83	97 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	94,975
» » » 12 % 1-10-1983	88,325
» » » 12 % 1- 1-1984	87,675
» » » 12 % 1- 4-1984	87,825
» » » 12 % 1-10-1984	87,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1087,25
Dollaro canadese	907,075
Marco germanico	498,08
Fiorino olandese	448,67
Franco belga	30,428
Franco francese	210,76
Lira sterlina	2346,65
Lira irlandese	1818 —
Corona danese	158,265
Corona norvegese	197,985
Corona svedese	230,140
Franco svizzero	545,855
Scellino austriaco	70,446
Escudo portoghese	18,545
Peseta spagnola	12,292
Yen giapponese	4,993

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 22 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1083,80	1083,80	1083,90	1083,80	1083,75	1083,75	1083,70	1083,80	1083,80	1083,80
Dollaro canadese	908 —	908 —	908 —	908 —	908 —	908 —	907,75	908 —	908 —	908 —
Marco germanico	498,36	498,36	498,50	498,36	498,25	498,35	498,36	498,36	498,36	498,35
Fiorino olandese	448,35	448,35	448,60	448,35	448,50	448,50	448,70	448,35	448,35	448,55
Franco belga	30,47	30,47	30,48	30,47	30,45	30,45	30,465	30,47	30,47	30,45
Franco francese	210,64	210,64	210,70	210,64	210,65	210,60	210,57	210,64	210,64	210,65
Lira sterlina	2354,40	2354,40	2357 —	2354,40	2353,70	2354,40	2354,10	2354,40	2354,40	2354,40
Lira irlandese	1818 —	1818 —	1818 —	1818 —	1818 —	—	1817,50	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,35	158,35	158,50	158,35	158,30	158,30	158,33	158,35	158,35	158,35
Corona norvegese	197,60	197,60	197,60	197,60	197,54	197,55	197,50	197,60	197,60	197,60
Corona svedese	229,87	229,87	229,60	229,87	229,68	229,85	229,65	229,87	229,87	229,85
Franco svizzero	547,50	547,50	547,25	547,50	546,85	547,45	547 —	547,50	547,50	547,50
Scellino austriaco	70,525	70,525	70,50	70,525	70,40	70,50	70,46	70,525	70,525	70,53
Escudo portoghese	18,57	18,57	18,50	18,57	18,50	18,60	18,55	18,57	18,57	18,58
Peseta spagnola	12,30	12,30	12,30	12,30	12,15	12,30	12,301	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	4,986	4,986	4,98	4,986	4,98	4,95	4,985	4,986	4,986	4,98

Media dei titoli del 22 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	51,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,850
» 5,50% » » 1968-83	87,600
» 5,50% » » 1969-84	84,025
» 6% » » 1970-85	80,450
» 6% » » 1971-86	74,225
» 6% » » 1972-87	73,500
» 9% » » 1975-90	73,975
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	80,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,050
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
» » » » 1-10-1979/82	97,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	97,100
» » » » 1- 7-1980/82	98,250
» » » » 1- 8-1980/82	97,350
» » » » 1-10-1980/82	98,625
» » » » 1- 1-1980/83	97,025
» » » » 1-10-1980/83	97,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,425
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,625
» » » 12% 1- 4-1982	94,675
» » » 12% 1-10-1983	87,375
» » » 12% 1- 1-1984	87,750
» » » 12% 1- 4-1984	87,800
» » » 12% 1-10-1984	87,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1083,75
Dollaro canadese	907,875
Marco germanico	498,36
Fiorino olandese	448,625
Franco belga	30,467
Franco francese	210,605
Lira sterlina	2354,25
Lira irlandese	1817,75
Corona danese	158,34
Corona norvegese	197,55
Corona svedese	229,755
Franco svizzero	547,25
Scellino austriaco	70,492
Escudo portoghese	18,56
Peseta spagnola	12,30
Yen giapponese	4,985

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1082,30	1082,30	1082,25	1082,30	1082,25	1082 —	1082,20	1082,30	1082,30	1082,30
Dollaro canadese	905,60	905,60	905,50	905,60	905,40	905,52	905,45	905,60	905,60	905,60
Marco germanico	498,63	498,63	498,60	498,63	498,40	498,64	498,66	498,63	498,63	498,60
Fiorino olandese	449,28	449,28	448,80	449,28	448,90	449,26	449,25	449,28	449,28	449,25
Franco belga	30,525	30,525	30,50	30,525	30,49	30,52	30,5150	30,525	30,525	30,53
Franco francese	210,68	210,68	210,45	210,68	210,60	210,68	210,68	210,68	210,68	210,65
Lira sterlina	2360,40	2360,40	2360 —	2360,40	2358 —	2360,95	2361,50	2360,40	2360,40	2360,40
Lira irlandese	1819,50	1819,50	1821 —	1819,50	1819 —	—	1819 —	1819,50	1819,50	—
Corona danese	158,33	158,33	158,20	158,33	158,26	158,33	158,34	158,33	158,33	158,30
Corona norvegese	197,40	197,40	197,40	197,40	197,35	197,42	197,45	197,40	197,40	197,40
Corona svedese	229,89	229,89	229,60	229,89	229,55	229,68	229,68	229,89	229,89	229,65
Franco svizzero	546,95	546,95	546,93	546,95	546,67	548,92	546,90	546,95	546,95	546,95
Scellino austriaco	70,512	70,512	70,50	70,512	70,47	70,50	70,50	70,512	70,512	70,52
Escudo portoghese	18,51	18,51	18,50	18,51	18,50	18,50	18,50	18,51	18,51	18,52
Peseta spagnola	12,30	12,30	12,29	12,30	12,28	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	5,041	5,041	4,503	5,041	5,02	5,04	5,04	5,041	5,041	4,98

Media dei titoli del 23 aprile 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93 —
» 5,50 % » » 1968-83	87,450
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,500
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez A Cr. C.P. 97	76 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99,100
» » » » 1-12-1979/81	98,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,275
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
» » » » 1-10-1979/82	97,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,450
» » » » 1- 6-1980/82	96,950
» » » » 1- 7-1980/82	98,125
» » » » 1- 8-1980/82	97,800
» » » » 1-10-1980/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,125
» » » » 1-10-1980/83	97,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,700
» » » 12 % 1- 4-1982	94,700
» » » 12 % 1-10-1983	88,350
» » » 12 % 1- 1-1984	87,675
» » » 12 % 1- 4-1984	87,800
» » » 12 % 1-10-1984	87,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1981

Valuta	
Dollaro USA	1082,25
Dollaro canadese	905,525
Marco germanico	498,645
Fiorino olandese	449,265
Franco belga	30,52
Franco francese	210,68
Lira sterlina	2360,95
Lira irlandese	1819,25
Corona danese	158,335
Corona norvegese	197,425
Corona svedese	229,685
Franco svizzero	546,925
Scellino austriaco	70,506
Escudo portoghese	18,505
Peseta spagnola	12,30
Yen giapponese	5,04

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria II.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2420)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Ordinanza 16 aprile 1981, n. 212. Revoca del primo e del secondo comma dell'art. 6 dell'ordinanza 3 febbraio 1981, n. 114. Determinazione dei compensi ed istruzioni alle commissioni tecniche comunali per l'esame delle perizie giurate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981, concernente la nomina delle commissioni tecniche previste dall'art. 3 della legge n. 874/80;

Vista l'ordinanza n. 140 del 21 febbraio 1981 con la quale sono state tra l'altro disposte norme integrative ed esplicative di quelle contenute nell'allegato all'ordinanza n. 80 predetta;

Vista l'ordinanza n. 198 del 9 aprile 1981 con la quale sono state attribuite ai provveditori alle opere pubbliche della Basilicata, della Campania e della Puglia i compiti di vigilanza, coordinamento ed incentivazione dell'attività delle commissioni suddette;

Constatato che l'attuale ritmo istruttorio delle commissioni non consente di portare a compimento l'attuazione del programma di realizzazione prima della prossima stagione invernale, vanificando in tal modo le finalità perseguite con la predetta normativa;

Al fine di ovviare a tale grave inconveniente nonchè per conseguire unicità di indirizzo istruttorio da parte delle commissioni;

Avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 6 dell'ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 sono revocati.

Art. 2.

Ai singoli membri delle commissioni sarà corrisposto per ogni perizia giurata definita nell'istruttoria (sia vistata che respinta in via definitiva), un compenso di L. 20.000 (ventimila) lorde esenti da I.V.A., comprensivo dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell'ordinanza n. 114.

Art. 3.

L'istruttoria delle perizie giurate presentate entro il 15 aprile deve essere completata da parte delle commissioni entro il 15 giugno p.v. Qualora da ispezioni effettuate sull'attività delle commissioni risultasse che il ritmo dell'operato delle medesime non consente il rispetto di tale termine, i provveditori alle opere pubbliche proporranno l'immediata sostituzione dei componenti inadempienti ovvero la nomina di ulteriori commissioni.

Art. 4.

Sono approvate le istruzioni alle commissioni tecniche di cui all'allegato, la cui osservanza è obbligatoria.

Napoli, addì 16 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

FOGLIO ISTRUZIONI PER LE COMMISSIONI OPERANTI PRESSO I COMUNI PER L'ESAME DELLE PERIZIE GIURATE REDATTE AI SENSI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE n. 80 DEL 6 GENNAIO 1981, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze commissariali n. 80 del 6 gennaio 1981 e n. 140 del 21 febbraio 1981 l'attività delle commissioni di cui all'oggetto è ulteriormente regolata dalle seguenti istruzioni:

1) Le commissioni ricevono dal sindaco del comune o dai presidenti delle circoscrizioni comunali, laddove esistono, i fascicoli delle perizie giurate nell'ordine cronologico di presentazione risultante dall'apposito registro, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal segretario comunale o dal segretario della circoscrizione.

2) L'attività delle commissioni dovrà risultare da altro apposito registro nel quale andranno verbalizzate sinteticamente le risultanze dell'esame delle singole perizie. Tale registro dovrà avere le pagine numerate e firmate in bianco dai componenti le commissioni e dovrà essere affidato in custodia al termine di ogni seduta al sindaco o ad un suo delegato.

L'esame delle perizie verrà effettuato da parte delle commissioni secondo l'ordine cronologico di ricezione.

I sindaci o i presidenti delle circoscrizioni possono sottoporre all'esame delle commissioni, in deroga a quanto sopra disposto, le perizie relative a riparazioni di fabbricati sgomberati e di quelli che comportano interruzione totale o parziale di pubbliche strade.

3) Agli effetti dell'istruttoria dovrà tenersi conto di quanto segue:

sono ammissibili all'esame anche le perizie giurate che contengono in triplice copia soltanto la relazione ed il computo metrico-estimativo, anche se l'attestato di giuramento risulta apposto su uno solo di detti elaborati, purchè da quest'ultimo risulti l'importo del contributo richiesto;

le perizie ed i loro allegati sono ammessi in carta semplice;

gli estratti del registro dei verbali delle assemblee dei condomini possono essere firmati per conformità all'originale, oltre che dal notaio, anche dall'amministratore;

le perizie possono essere giurate davanti al pretore, al giudice conciliatore, al notaio, nonchè davanti agli altri pubblici ufficiali abilitati per legge;

i computi metrici estimativi devono essere dettagliati, per quanto possibile, nelle misure, non devono contenere compensi a corpo, previsioni a titolo di imprevisti, nè lavori in economia con liste;

le commissioni dovranno verificare:

che le perizie riguardanti edifici aventi più unità abitative danneggiate comprendano la parte relativa ai lavori condominiali e quella relativa ai lavori particolari delle singole unità immobiliari;

che l'ammontare dei lavori condominiali sia stato ripartito tra le singole unità in base alle relative quote;

che il contributo spettante sia per lavori condominiali, sia per quelli eventuali particolari, non superi l'ammontare massimo di L. 10.000.000;

qualora l'importo della perizia dovesse superare tali limiti, globalmente e per singola unità abitativa, le perizie saranno ugualmente vistate dichiarando la loro ammissibilità a contributo, calcolato come esposto al paragrafo precedente e ponendo le eventuali differenze a carico dei proprietari; in ogni caso ai fini del contributo sono prioritari i lavori condominiali. In quest'ultima ipotesi il contributo da corrispondere a consultivo, ovvero gli acconti in corso d'opera, saranno liquidati in proporzione tra l'importo della perizia e l'importo ammesso a contributo;

l'importo da porre a base di calcolo delle competenze tecniche deve essere quello dell'ammontare complessivo dei lavori e non degli importi delle perizie particolari, fermo restando a carico del Commissariato straordinario la sola aliquota relativa all'importo ammesso a contributo.

4) Le commissioni devono ridurre a quattro mesi, decorrenti dalla data del rilascio del buono-contributo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, allorché dalla relazione tecnica del progettista risulti previsto un tempo superiore. In caso di presentazione di perizia di variante e/o suppletiva, è consentita la concessione di una proroga di un mese del tempo utile. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione.

5) Le commissioni verificheranno che per il fabbricato oggetto della istruttoria sia stata presentata una sola perizia.

6) Per le perizie sulle quali non cadono osservazioni, ovvero direttamente corrette dalle commissioni per errori di applicazione dei prezzi unitari, per errori materiali di calcolo o per previsioni non ammissibili a contributo, le commissioni medesime al termine della istruttoria apporranno in calce agli elaborati il visto di competenza restituendo gli atti al sindaco o al suo delegato per i successivi provvedimenti di sua competenza;

per le pratiche che non abbiano riportato l'approvazione, la commissione, al termine di ogni seduta, redige apposito foglio di rilievi che consegna al sindaco o al suo delegato, cui è affidato il registro dei verbali, affinché entro tre giorni provveda alla notifica dei rilievi medesimi all'interessato, assegnando al medesimo il termine perentorio ultimo di quindici giorni dalla data di notifica per il perfezionamento della pratica, pena decadenza dal beneficio.

7) Due copie delle perizie da rettificare, o da integrare come da rilievi formulati dalla commissione, possono essere ritirate in via breve dal richiedente o dal professionista, che ne rilasceranno apposita ricevuta.

8) Le perizie da rettificare come sopra indicato, allorquando perfezionate, conservando l'ordine cronologico iniziale ai fini della loro istruttoria.

9) I lavori delle commissioni devono essere espletati entro il termine che verrà successivamente fissato in relazione al numero delle perizie presentate ai comuni od alle circoscrizioni comunali ove esistenti. Conseguentemente le commissioni terranno il numero di sedute che riterranno necessarie ai fini del rispetto del termine di cui sopra, redigendo per ognuna il verbale nei sensi innanzi precisati.

I tecnici nominati non possono esplicare mansioni di commissario in più di un comune.

10) Per i componenti le commissioni aventi residenza in comuni diversi da quelli ove esplicano la propria attività di commissario, viene riconosciuta a titolo di concorso spese di viaggio una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo unitario del carburante, se il percorso è effettuato con propria autovettura, ovvero a mezzo delle tariffe vigenti per i servizi pubblici.

11) I sindaci o i loro delegati dovranno rilasciare il buono-contributo entro il termine massimo di tre giorni dalla data della riunione in cui le perizie sono state vistate.

Napoli, addì 16 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(2442)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di impiegato del quarto livello funzionale retributivo, con qualifica di tecnico e professionalità di programmatore.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 9 aprile 1981;

Visti gli articoli 2, 3, 29, 33, 34 e 35 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di impiegato del quarto livello funzionale retributivo, con qualifica di tecnico e professionalità di programmatore.

Art. 2.

A favore del personale alle dipendenze della Camera, appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità nei livelli predetti, è riservata una aliquota di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà, comunque, superare i 40 anni, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione della graduatoria e quelli che diano titoli di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 2.000, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al Segretario generale della Camera, devono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o

perdono giudiziale, indicando, in caso affermativo, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna, gli estremi del provvedimento, e il titolo del reato ovvero gli estremi del provvedimento di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, l'autorità procedente, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (specificando le invalidità e le infermità da cui sia eventualmente affetto);

8) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando il tipo di diploma, presso quale istituto e in quale data sia stato conseguito;

9) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali titoli professionali e di studio che il candidato intenda sottoporre alla commissione ai fini della valutazione di merito;

12) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) in quali lingue straniere intenda eventualmente sostenere la prova facoltativa di cui al successivo art. 6;

14) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23*).

Le domande che non contengano le indicazioni previste dai commi precedenti ai punti da 1) a 9) e al punto 14) e che non siano corredate della autenticazione della firma non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto. Essa potrà aggregarsi membri esperti per le prove tecniche e di lingue straniere.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove d'esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda.

La commissione disporrà le prove di esame, deciderà sulla ammissione dei concorrenti alle prove scritte e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Nella formazione definitiva della graduatoria si terrà conto della riserva dei posti prevista nell'art. 2 del presente bando, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, della più generale riserva di un decimo delle assunzioni, stabilita dall'art. 35 del regolamento dei servizi e del personale, in favore dei dipendenti di ruolo della Camera che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori. A parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova teorico-professionale, in tre prove scritte (di cui una culturale e due tecniche) e in prove orali.

La prova teorico-professionale consiste nella risposta scritta a domande concernenti la elaborazione dei dati in ambiente IBM OS/VS1 con linguaggi di programmazione Assembler e PL/1.

I candidati che nella detta prova abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

Le prove scritte consistono: in una prova culturale e due prove tecniche.

a) *Prova scritta culturale*:

svolgimento di un tema di elementi di diritto costituzionale, compreso il Regolamento della Camera, nel tempo massimo di cinque ore;

b) *Prove scritte tecniche*:

1) esame di un programma realizzato in linguaggio Assembler in ambiente IBM/OS/VS1 dal quale risalire alle funzioni che il programma deve realizzare, nel tempo massimo di cinque ore;

2) sviluppo di un programma di cui vengono fornite le funzioni da realizzare, con stesura integrale del diagramma a blocchi e minutazione di alcune parti del programma in linguaggio PL/1 in ambiente IBM/OS/VS1, nel tempo massimo di otto ore.

I candidati che nel complesso delle prove scritte avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi alle prove orali.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

materie delle prove scritte;
storia italiana dal 1861 ad oggi;
organizzazione amministrativa della Camera;
conoscenza della lingua inglese a livello di lettura di manuali tecnico-professionali.

I candidati possono chiedere nella domanda di sostenere, in aggiunta, una prova orale facoltativa, in una o più altre lingue straniere.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che nelle prove orali riporteranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media tra il punteggio della prova teorico-professionale, il punteggio medio delle prove scritte e quello medio delle prove orali. In aggiunta al punteggio finale sarà valutato il risultato della prova orale nelle lingue straniere facoltative, fino ad un massimo di 30 centesimi di punto (punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua). Sempre in aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli, fino ad un massimo di 50 centesimi di punto. Inoltre all'attività prestata in qualità di programmatore, in enti pubblici, sarà attribuito un punteggio di 0,20 centesimi di punto per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di 0,60 centesimi di punto. La somma totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte dell'Amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per la prova tecnico-professionale, dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima senza alcun preavviso o invito, nell'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 15 giugno 1981 muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, al fine di accertarne la sana costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento sul servizio.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di immissione in servizio.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 5) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il presidente: Iotti

Il segretario generale: Longi

Allegato

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Sig. Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 Roma

Il sottoscritto . . nato a .
(cognome e nome)
(provincia di . .) il . . (*a*) e residente in . . (provincia di . .), via .
n. . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre (3) posti di impiegato del IV livello funzionale retributivo, con qualifica di tecnico e professionalità di programmatore.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio: . ., conseguito presso . ., in data . .,

7) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche Amministrazioni (*e*);

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: . (*g*);

10) è in possesso dei seguenti titoli professionali e di studio, valutabili ai fini della formazione del punteggio finale di concorso: .,

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli .
. .,

12) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere: .,

13) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo:
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma . . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato);

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente e il titolo del reato;

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti;

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'Amministrazione . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., con la qualifica di . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . dal . . . . . al . . . . . con la qualifica di . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego);

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza;

(*g*) Dichiarare, secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo: . . . .;

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge;

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio).

(2443)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Lecce, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Lecce, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(2444)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(2445)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria) ruolo medici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti nel profilo professionale di ispettore in prova (quinta categoria) ruolo medici, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 2003, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 287, avranno luogo in Roma, alle ore 8 dei giorni 12 e 13 maggio 1981, nei locali di via Giolitti, n. 34.

(2458)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Palermo alle ore 8 del giorno 3 maggio 1981, nelle sedi appresso indicate:

liceo « Umberto I », via F. Parlatore;

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Fazio, 1 (traversa via F. Ferri);

liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo.

(2459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di aiuto-bibliotecario presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(2446)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 28 settembre-5 ottobre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1978, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 67, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(2176)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del 2-9 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1978, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 95, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte (un posto), Lombardia (due posti), Veneto (un posto), Friuli-Venezia Giulia (un posto) e Emilia-Romagna (un posto), indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(2175)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di esperto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

In data 10 dicembre 1980 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di esperto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 18 ottobre 1979.

(2396)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a tre posti, elevati a sette, di segretario contabile nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

In data 10 febbraio 1981, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a tre posti, elevati a sette, di segretario contabile nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979.

(2395)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di meteorologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

In data 15 ottobre 1980 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di meteorologia e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 maggio 1979.

(2397)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di direttore di divisione-coadiutore della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione chimica.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di divisione-coadiutore della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione chimica.

Per l'ammissione al concorso è richiesto alla data di scadenza del bando il possesso del diploma di laurea in chimica e del diploma di abilitazione professionale nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 78, sub 2), del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché all'art. 85 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio personale della provincia autonoma di Trento, piazza Dante, 15, entro le ore 18 del giorno 22 giugno 1981.

Le norme, le modalità e le condizioni per la partecipazione e l'espletamento del concorso sono quelle stabilite dal relativo bando che viene contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige di data 21 aprile 1981.

(2406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso per il conferimento della seconda sede farmaceutica rurale di Toano

Il medico provinciale di Reggio Emilia informa che con proprio decreto 8 aprile 1981, n. 821, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seconda sede farmaceutica rurale di Toano, località Cerredolo.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 1981.

(2348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di una sede dal concorso pubblico a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 1° aprile 1981, n. 2222, è stato provveduto allo stralcio del posto di Vita dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1976, di cui al bando 28 settembre 1977, n. 2649.

(2349)

Stralcio di una sede dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 3 aprile 1981, n. 2266, è stato provveduto allo stralcio della condotta medica di Vita dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto di cui al proprio decreto 11 maggio 1976, n. 2762.

(2350)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811150)